FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI ECONOMICI DA FITOPATIE "Fondo FITOPATIE"

Art. 4 del Regolamento *PARTECIPAZIONE AL FONDO*	La decorrenza della garanzia opera dal giorno successivo alla ricezione dell'adesione alla copertura mutualistica da parte del Soggetto Gestore ovvero dall'inizio del ciclo vegetativo del prodotto per le Imprese che risultano aderenti al Fondo già dal 2025 e che hanno confermato l'adesione entro il 30 aprile 2026 con ricezione dell'apposita dichiarazione di adesione da parte del Soggetto Gestore.
Art. 6 del Regolamento VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	L'entità del contributo associativo è determinata in 0,00 € per le imprese aderenti nel 2026 che hanno aderito al Fondo nel 2025. Per le imprese che volontariamente aderiscono nel 2026 e non erano già aderenti nel 2025 è dovuto il contributo associativo – parte quota privata - per ciascuna delle annualità nelle quali non era aderente alla copertura mutualistica.
Art. 9 del Regolamento DANNI INDENNIZZABILI	I danni subiti dalle Imprese aderenti per le perdite subite a causa di fitopatie che comportano una riduzione della produzione eccedente il 20%.
Art. 10 del Regolamento VALORE IN RISCHIO	Il valore delle produzioni è quello assicurato con la Polizza agevolata, indicato nel certificato di adesione assicurativa, ovvero per i non aderenti a valori risultanti dai dati medi produttivi della impresa stessa del prodotto nel Comune Amministrativo avendo a riferimento la varietà e l'anno di impianto (Valore della Produzione Media Annua).
Art. 11 del Regolamento DENUNCIA DI SINISTRO	Per l'anno 2026 è possibile denunciare la fitopatia qualora sia stata accertata, dal Comitato di Gestione, la sussistenza di almeno il 10% di danno medio derivante dalla fitopatia in garanzia nel Comune amministrativo per prodotto (Regionale per gli aderenti fuori Provincia).

<table>
<tr>
<td>Art. 12 del Regolamento
SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO</td>
<td>Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno sia superiore al 20% rispetto alla produzione media ordinaria dell’Impresa. Superata detta soglia il danno liquidabile viene determinato (per partita) detraendo dalla percentuale così ottenuta, la franchigia come segue:

<table>
<tr><td>Danno</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35 e oltre</td></tr>
<tr><td>Franchigia</td><td>30</td><td>28</td><td>26</td><td>24</td><td>22</td><td>20</td></tr>
</table>

Il limite di compensazione è pari al 50%. Per le produzioni fuori Provincia, il limite di compensazione è pari al 50% ma con riferimento al danno medio d’area (Provincia e non aziendale).</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. 13 del Regolamento
ESCLUSIONI</td>
<td>Il Fondo non è obbligato in nessun caso per:

a) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali non rispetto dei protocolli di difesa delle produzioni, come definiti nelle definizioni (Lotta obbligatoria e Protocollo di conduzione) e annualmente eventualmente integrati dal Comitato con riferimento a nuove e migliorative tecniche di difesa definite da F.E.M. e/o dalle O.P.;

b) danni conseguenti a fitopatie non ricomprese nella copertura del Fondo e fitopatie in appezzamenti nei quali l’agricoltore non abbia osservato le norme e le disposizioni date dai tecnici del centro di trasferimento tecnologico della Fondazione Edmund Mach o previste dal Fondo;

c) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;

d) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);

e) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;

f) la parte di danno che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompensazione;

g) terreni non coltivati secondo le normali pratiche agricole (a titolo esemplificativo: agronomiche e fitosanitarie) e posti in un ambiente non idoneo (a titolo esemplificativo: terreni con evidente ristagno idrico);

h) danni da avversità/calamità atmosferiche ancorché non rientranti tra quelli indicati dal PGRA.</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. 15 del Regolamento
DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA</td>
<td>L’intera Riserva Volontaria viene destinata a Disponibilità Finanziaria Annuale 2026.</td>
</tr>
</table>